

MONTEFIBRE S.P.A.  
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



## REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

L'Assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, delibera di approvare il testo di Regolamento assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione, di seguito trascritto, composto di 11 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

### MONTEFIBRE S.p.A. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

#### AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 1

- 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e, per quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Montefibre S.p.A., con sede in Milano, Via Marco d'Aviano n. 2.
- 2 Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

#### INTERVENTO IN ASSEMBLEA ART. 2

- 1 Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee gli azionisti, titolari di azioni e gli altri titolari di diritto di voto, in possesso della relativa certificazione a norma di legge.
- 2 Possono intervenire in Assemblea i rappresentanti della Società di Revisione e il Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.
- 3 All'Assemblea possono assistere, su invito o con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti i quali, a tal fine, dovranno far pervenire all'Ufficio Titoli Montefibre la loro adesione all'invito ovvero la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

- 4 Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società e delle Società controllate da Montefibre la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, nonché gli eventuali scrutatori non soci.
- 5 Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo.

VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO  
IN ASSEMBLEA  
ART. 3

- 1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea a cura del personale ausiliario hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
- 2 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi spettanti agli azionisti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria Societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 3 La documentazione di cui ai precedenti punti viene conservata agli atti della Società.

ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA  
ART. 4

- 1 L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti e alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato, al momento dell'identificazione, un apposito contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari. Dette operazioni possono essere effettuate anche con l'ausilio di mezzi elettronici di rilevazione.
- 2 Gli azionisti o loro rappresentanti, che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
- 3 Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e similari; è altresì vietato l'uso di apparecchi telefonici fissi o mobili.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONDUZIONE DEI LAVORI  
ART. 5

- 1 La presidenza dell'Assemblea viene assunta dalla persona indicata nello Statuto della Società. La presidenza dell'Assemblea Speciale è assunta dal Rappresentante comune, se nominato; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente viene nominato dall'Assemblea speciale.
- 2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando essa non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente, il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video, sia per la trasmissione-proiezione nei locali dove si svolge l'Assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione.
- 3 Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un apposito ufficio di presidenza, con il compito di coadiuvarlo nelle verifiche, nonché per le specifiche procedure assembleari.
- 4 Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 5 Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.
- 6 Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
- 7 Il Presidente constata la validità della costituzione dell'Assemblea. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

#### SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

##### ART. 6

- 1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo comma 2, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per periodi di tempo di norma non superiori a due ore, motivandone la decisione.
- 2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

#### ORDINE DEL GIORNO

##### ART. 7

- 1 Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno, e può invitare a farlo gli Amministratori e i Sindaci della Società. Il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può variare l'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione e trattarne diversi congiuntamente.
- 2 Salvo che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno o che sia presentata apposita richiesta, la lettura della documentazione depositata ai sensi di legge a disposizione degli azionisti può essere omessa.
- 3 Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse anche attraverso il sito Internet della Società, sempre nel rispetto della normativa sulle informazioni "price sensitive".

#### DISCUSSIONE

##### ART. 8

- 1 Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori può fissare la durata massima di ciascun intervento; può fissare altresì la durata massima degli interventi di replica. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno anche togliendo la parola e, nei casi di eccessi particolarmente gravi, disporre l'allontanamento dalla sala dell'intervenuto per tutta la fase della discussione.

- 2 La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata, dagli aventi diritto, dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia chiuso la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.
- 3 Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci della Società, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
- 4 Possono essere consentiti dal Presidente brevi interventi di replica alle risposte fornite sui singoli argomenti.
- 5 Ultimati gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

#### VOTAZIONI

##### ART. 9

- 1 Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione ai sensi dell'art. 8.1 del presente regolamento.
- 3 Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta se le votazioni avvengono per alzata di mano o mediante apposite schede di votazione, in quest'ultimo caso provvede a fissare i termini di tempo e le modalità per la votazione.
- 4 Il quorum deliberativo è accertato sul numero dei presenti all'apertura della votazione su ogni argomento all'ordine del giorno.
- 5 Al termine delle votazioni il Presidente dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

- 6 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
- 7 Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato; in caso di votazione mediante scheda, l'indicazione del nominativo dovrà essere riportata sulla scheda stessa.

#### VERBALE DELL'ASSEMBLEA ED ALLEGATI

##### ART. 10

- 1 Il verbale dell'Assemblea viene redatto nel rispetto della normativa civilistica e delle disposizioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
- 2 Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario, perché siano allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.
- 3 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 11

- 1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

**MONTEFIBRE**  
SOCIETÀ PER AZIONI

**SEDE LEGALE**  
Via Marco d'Aviano, 2  
20131 Milano

**CAPITALE SOCIALE**  
Euro 156.000.000 i.v.

**REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO**  
**E CODICE FISCALE**  
00856060157

